

03686/09



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Primo Presidente f.f. -  
Dott. ENRICO PAPA - Presidente di Sezione -  
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di Sezione -  
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -  
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -  
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -  
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -  
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -  
Dott. SALVATORE SALVAGO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 28935-2005 proposto da:

DUDA GANI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell'avvocato GATTAMELATA STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FURLAN ANTONIO, per procura in calce al ricorso;

Oggetto

Espulsione  
straniero

R.G.N. 28935/2005

Cron. 3686

Rep.

Ud. 16/12/2008

PU

2008

1198

- ricorrente -

**contro**

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BARI,  
in persona del Prefetto pro-tempore, MINISTERO  
DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,  
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI  
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li  
rappresenta e difende ope legis;

**- controricorrenti -**

avverso il decreto di espulsione del GIUDICE DI PACE di  
BARI, relativo all'r.g. n. 1950/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 16/12/2008 dal Consigliere Dott. SALVATORE  
SALVAGO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
VINCENZO NARDI che ha concluso, previa declaratoria, in  
via preliminare, di inammissibilità del ricorso, per il  
dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.



### **Svolgimento del processo**


Il Giudice di pace di Bari, con decreto del 26 ottobre 2005, ha dichiarato il proprio "difetto di competenza" per carenza di giurisdizione sulla istanza del cittadino albanese Duda Gani, di revoca dell'espulsione disposta dal Prefetto di Bari, con provvedimento del 23 maggio 1998, e la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la posizione del richiedente assume la consistenza di interesse legittimo. Esaminando, poi, nel merito l'opposizione ha rimesso in termini il ricorrente per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente.

Duda Gani ha proposto ricorso per due motivi; mentre il Prefetto di Bari non ha spiegato difese.

La 1<sup>a</sup> sez. civile con ordinanza 25498/2007 ha rimesso il procedimento al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, essendo stato il ricorso formulato per motivi di giurisdizione.

### **Motivi della decisione**


Con lo stesso, infatti, Duda Gani, deduce violazione dell'art. 360 n.1 cod.proc.civ. in quanto la giurisdizione a conoscere sia dei provvedimenti di espulsione che delle istanze di revoca di detti provvedimenti appartiene alla giurisdizione ordinaria. Invoca la giurisprudenza di questa Corte al riguardo, e si duole dell'erronea motivazione del provvedimento



impugnato che ha ritenuto di interesse legittimo la posizione dello straniero espulso fondandola sulla decisione 8381/2000 delle Sezioni Unite, che, invece, riguardava l'ipotesi di espulsione contestuale a mancato rilascio del permesso di soggiorno in sanatoria, il cui esame è riservato al giudice amministrativo.

Il ricorso è fondato.


L'art. 5 del d.l. 416/ 1989, convertito con modificazioni nella legge 39/ 1990, attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione sull'impugnazione di tutti i provvedimenti di espulsione degli stranieri dal territorio dello Stato, così delineando un sistema di controlli sulle misure di espulsione interno alla giurisdizione amministrativa, con la conseguente inespugnabilità del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost. Il legislatore del 1998 ha espressamente abrogato tale disposizione (art. 46 della legge 6 marzo 1998 n. 40, confermato dall'art. 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286) ed ha dettato un diverso sistema di controlli sui provvedimenti di espulsione, conservando il sindacato della giurisdizione amministrativa del T.A.R. del Lazio in relazione alla sola legittimità dell'espulsione disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (commi 1<sup>o</sup> e 11<sup>o</sup> dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998), ed



affidando "unicamente" al giudice ordinario il sindacato sulla validità dell'espulsione disposta dal Prefetto nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 13 (comma 8 dello stesso art. 13 ) (Cass. sez. un. 11725/2002; 1082/1999).

In tale nuovo assetto normativo si è inteso assegnare al giudice ordinario, all'esito di un procedimento camerale cadenzato in termini brevissimi, un'impugnativa che per la natura dell'organo al quale è proposta e per le garanzie di difesa che la devono assistere è apparsa la più adeguata, in relazione alla sfera dei diritti soggettivi coinvolti.

Le Sezioni Unite, hanno, quindi, ripetutamente affermato che il provvedimento di reiezione dell'istanza di revoca di precedente ordine di espulsione è assimilabile, per natura, funzione ed incidenza sui diritti dello straniero, al provvedimento d'espulsione; ed inoltre, al pari di quest'ultimo, non integra esercizio di discrezionalità amministrativa, dato che, nella disciplina dell'art. 13 del d.lgs. 286/1998 (modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189), l'espulsione mediante atto del prefetto, a differenza di quella disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, è specificamente regolata, e configura, in presenza delle condizioni all'uopo stabilite, atto dovuto (Cass. sez. un. 20122/2005; 384/2005; 6635/2003).




Si deve confermare, pertanto, che pure il diniego della revoca dell'espulsione sia sindacabile dinanzi al giudice ordinario, nella sede e nei modi contemplati per l'impugnazione del provvedimento prefettizio d'espulsione dall'ottavo comma del predetto art. 13 (sostituito dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002 n. 189) e dal successivo art. 13 bis (introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 113); per cui il Collegio deve cassare il decreto del Giudice di pace di Bari, dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario, e rinviare la causa, per la pronuncia in ordine alla domanda del cittadino albanese Duda Gani, al Giudice di pace di Bari, in persona di altro magistrato. Il quale provvederà, infine, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**


La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, e rinvia anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità al giudice di pace di Bari, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2008.

Il Presidente



Il Consigliere est.



Depositata in Cancelleria  
oggi, **16 FEB. 2009**  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista



IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista